

N. R.G. 10213/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| dott. Mario Tuttobene    | Presidente       |
| dott. ssa Barbara Romano | Giudice Relatore |
| dott. ssa Chiara Russo   | Giudice          |

nel procedimento iscritto al n. r.g. **10213/2022** promosso da:

**JOYCE RUNION** (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. Ghibellini Alessandro e dell'avv. Ghibellini Stefano, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Ghibellini Alessandro

ATTRICE

contro

**COSTA CROCIERE S.P.A.** (C.F. 02545900108) con il patrocinio dell'avv. Mazier Michela e dell'avv. Cavanaugh Cecilia, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 14/17 16121, GENOVA presso il difensore avv. Mazier Michela

CONVENUTA

**ORDINANZA**

Con atto di citazione notificato il 9.11.2022 Joyce Runion ha proposto azione di classe ex art. 140 bis d. lgs. n. 206/2005 c.d. Cod. Cons., “così come qualsivoglia altro consumatore che fosse a bordo delle crociera”, per l'accertamento delle responsabilità della convenuta Costa Crociere S.p.a per la violazione dei diritti contrattuali dei consumatori”, nonché per l'accertamento dei diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ad essi consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli, omissive, scorrette e per la condanna della stessa al rimborso a titolo di riduzione del prezzo della crociera nella misura di almeno la metà, al risarcimento del danno a seguito delle pratiche commerciali scorrette per un importo di almeno € 500,00 per ciascun consumatore, oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata per un importo pari ad almeno € 15.000,00 o a diversa misura dovuta, anche in via equitativa.

**I fatti**

L'attrice era una passeggera a bordo della M/N Costa Luminosa durante la crociera denominata “*Voyage from Caribbean*” al prezzo di acquisto di 1.212,75 USD (doc. 16) con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020 (**doc. 2**) e primo imbarco in Florida, con tappe nei porti di George Town (Grand Cayman), Roatan (Honduras) e Cozumel (Messico), e



ritorno a Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 per l'imbarco di ulteriori passeggeri sulla medesima M/N e prosieguo per i porti di San Juan (Portorico) e St. John's (Antigua) e successiva intrapresa di navigazione intercontinentale, con ingresso nelle acque territoriali europee il 16 marzo 2020 (**doc. 3**).

Previa qualifica, sotto il profilo soggettivo, del passeggero di una crociera quale "consumatore", "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale*" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, sosteneva di essere stata "costretta a salire a bordo della M/N in piena pandemia" in quanto Costa Crociere S.p.a. aveva fatto pressione ai passeggeri per la conferma delle prenotazioni per la crociera per cui è causa rassicurando tutti i viaggiatori circa la serietà della Compagnia che, in un momento così particolare e incerto, non solo garantiva il regolare svolgimento del viaggio (doc. 5), ma forniva ampie rassicurazioni sull'adozione di tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l'incolumità dei clienti in crociera nonostante la partenza fosse prevista per il giorno 24.2.2020 e il "contesto" fosse questo:

in data 21 febbraio 2020 il Governo italiano aveva emanato un'ordinanza restrittiva (doc. 6), cui seguiva il D.L. n. 6/2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (doc. 7);

seguiva il DPCM del 4 marzo 2020 con cui veniva dichiarato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e previste ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del virus COVID-19, tra le quali la chiusura delle scuole e delle università fino al 15 marzo 2020, la sospensione delle attività formative, dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate (**doc. 8**);

poi, l'8.3.2020 in serata l'annuncio del c.d. DPCM "Coronavirus" secondo il quale tutta la popolazione era costretta a restare rigorosamente confinata nelle proprie abitazioni (**doc. 9**).

Sosteneva che in questo contesto Costa Crociere S.p.A. aveva posto in essere **condotte omissive** rilevanti ai sensi degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo inducendo un indebito condizionamento alla scelta dei consumatori, e contravveniva al disposto degli artt. 1176, comma 2 e 1455 cod. civ., degli artt. 42, comma 3, 43, comma 1 e 46 del Codice del Turismo dal momento che, in occasione della crociera, i passeggeri erano costretti a rinunciare, dal giorno 9.3.2020, alle tappe previste dall'itinerario della crociera stessa. "Infatti":

il giorno 8.3.2020 una turista italiana a bordo della nave Costa Luminosa veniva fatta sbarcare a Porto Rico per sospetto Coronavirus; pochi giorni dopo la signora ed il marito risultavano positivi al test diventando così i primi casi confermati a Porto Rico (**docc. 10, 11 e 12**);



il 9 marzo 2020, le Autorità del porto di St. John's (Antigua) impedivano lo sbarco dei passeggeri a causa del conclamato diffondersi dei contagi a bordo della M/N Costa Luminosa (**doc. 13**);

da quella data, mentre la paura a bordo della nave iniziava a diffondersi, condizionando i passeggeri alla fruizione dei servizi offerti (buffet, attività ricreative, ecc.), alcuni passeggeri venivano confinati in quarantena nelle proprie cabine;

la nave non poteva fare scalo nei porti previsti dall'itinerario di viaggio, ed era costretta a rinunciare a ben 7 tappe programmate nelle città di St. John's (Antigua), Santa Cruz di Tenerife (Spagna), Malaga (Spagna), Marsiglia (Francia), Savona (Italia), Dubrovnik (Croazia) e Venezia (Italia) fino al rientro, prima a Marsiglia dove venivano sbarcati alcuni passeggeri e successivamente a Savona dove i turisti rimasti a bordo erano costretti in quarantena (docc. 14 e 15).

Esponeva che ella stessa, fin dai primi giorni, notando alcuni passeggeri e membri dell'equipaggio con tosse, aveva preso ad adottare in autonomia misure di distanziamento sociale che pregiudicavano il normale godimento della crociera, finchè in data 12 marzo 2020, non le comparivano i primi sintomi, mal di gola, affaticamento e febbre, tanto da recarsi il 13 marzo 2020 presso l'infermeria di bordo e da prendere la decisione, nonostante nessuna raccomandazione fosse prestata dall'equipaggio, di isolarsi precauzionalmente nella propria cabina, misura che a partire dal 15.3.2020 veniva presa da Costa Crociere per tutti i passeggeri come si evince dalla comunicazione della stessa (cfr. doc. 6).

Sosteneva che l'agognata vacanza veniva così rovinata da una riprogrammazione peggiorativa dell'itinerario di viaggio, con lo stop alle escursioni e l'adozione di misure di contenimento, nonché da diversi momenti di tensione ed esasperazione tra i passeggeri a bordo confinati in quarantena.

Sotto il profilo dell'ammissibilità della proposta azione di classe, richiamatine i presupposti, citati diversi precedenti giurisprudenziali, individuava la classe da sé rappresentata in tutti i soggetti, consumatori, che avevano acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020 (cfr. doc. 2), nonché fra i consumatori che avevano acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 in quanto accomunati da una *situazione omogenea* in relazione *alla fonte del fatto illecito* determinato dalla lesione dei diritti dei consumatori attraverso un comportamento sistematico e costante, indipendentemente dal *petitum* delle singole pretese risarcitorie.

Sotto il profilo della responsabilità di Costa Crociere individuava diverse condotte delle quali riteneva fosse tenuta a rispondere a titolo contrattuale ed extracontrattuale, quali:



pratiche scorrette configuranti un'omissione informativa rilevante *ex art.* 22 del Codice del Consumo ed *ex artt.* 42 43 del Codice del Turismo, in quanto Costa aveva negato ai consumatori in azione di classe il diritto ad una congrua riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto della crociera per la variazione peggiorativa dell'itinerario di viaggio e il risarcimento del danno limitandosi a proporre loro unicamente un "credito" a bordo di 250 dollari a passeggero e uno "sconto" del 25% sulla prossima crociera.

In tal modo aveva omesso di informare i viaggiatori circa la possibilità di scegliere tra le due forme di ristoro, vale a dire tra il rimborso da una parte ed un *voucher* per un futuro pacchetto dall'altra parte.

L'attrice e, più in generale, i consumatori, erano stati così indotti in errore tacendo loro il diritto al rimborso e al risarcimento del danno a seguito della modifica peggiorativa della crociera (cfr. doc. 3).

L'attrice e, più in generale, i consumatori non erano nemmeno stati messi nelle condizioni di scegliere tra una riduzione del prezzo, considerato il minore valore dell'itinerario evidenziatesi sin dalla comunicazione inviata da Costa ai passeggeri prima della partenza (doc. 3), ed il recesso dal contratto con l'integrale rimborso di quanto già versato nonostante l'art. 40, comma 2, del Codice del Turismo lo preveda.

Sosteneva che tutti i passeggeri a bordo avevano patito un minor godimento della vacanza, nonché stress e/o nervosismo dovuti al mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della crociera subendo, chi più chi meno, anche a prescindere dalla data della crociera acquistata, pregiudizi riconducibili al danno da vacanza rovinata.

Nella specie:

- i consumatori che avevano acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020 e sbarcati il 5 marzo 2022 nuovamente a Port Everglades (Florida) avevano patito il danno da vacanza rovinata nella misura in cui, da occasione di svago, la navigazione era già diventata motivo di tensione e paura, visto il diffondersi dei contagi da COVID -19;
- i consumatori che avevano acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020 e sbarcati a Marsiglia o Savona dal 20 marzo 2020, così come quelli che avevano acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 e sbarcati come sopra, avevano patito il danno da vacanza rovinata nella misura in cui, da occasione di svago, la navigazione era già diventata motivo di tensione e paura, visto il diffondersi dei contagi da COVID-



19, oltre all'impossibilità di prendere parte alle escursioni via via cancellate da Costa Crociere S.p.a. e ad aver subito lo stop anticipato della crociera, con cancellazione delle tappe a Savona (Italia), Dubrovnik (Croazia) e Venezia (Italia) con conseguente sorgere, in capo a tutti, del diritto al risarcimento del danno - non patrimoniale - da vacanza rovinata *ex art. 46, D. Lgs. n. 79/2011*, così sostituito dall' art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 62/2018.

Sotto il profilo del risarcimento dovuto all'attrice e agli altri consumatori eventualmente aderenti richiamava l'art. 1226 c.c. e la possibilità di liquidazione con valutazione equitativa da parte del giudice per la quale citava quale precedenti a titolo di esempio da tenere presente per la sproporzione con il caso di specie, quello della liquidazione di importi pari ad € 4.000,00 e ad € 8.000,00 per la perdita temporanea del bagaglio.

Sotto il profilo della riduzione del prezzo della crociera e del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 42 e 43 del Codice del Turismo l'attrice sosteneva, infine, di avere diritto, al pari degli altri consumatori, ad ottenere dalla convenuta una congrua riduzione del prezzo versato per l'acquisto della crociera in conseguenza delle variazioni peggiorative del viaggio oltre al risarcimento del danno *ex art. 2043 cod. civ.* per effetto delle pratiche commerciali scorrette poste in essere da Costa Crociere S.p.A. che suggeriva, rispettivamente, nella misura della metà e di almeno € 500,00 per ciascun passeggero, rimettendosi comunque alla valutazione equitativa del giudice.

Costa Crociere spa costituendosi chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'azione e, nel merito, il rigetto della domanda.

Esponneva che aveva organizzato la crociera transatlantica della m/n "COSTA LUMINOSA", che si trovava dislocata in America per effettuare crociere nel mare dei Caraibi, con partenza da Port Everglades (Florida) in data 5.3.2020 ed arrivo a Venezia in data 25.3.2020 (prod 2A), e con navigazione oceanica, senza alcuno scalo a terra, tra il 10 ed il 16.3.2020. Prima della partenza della nave per la traversata atlantica, la nave effettuava un'ultima settimana di crociera nel Mare dei Caraibi dal 24.2.2020 al 5.3.2020, con partenza ed arrivo sempre da Port Everglades.

Sottolineava che prima della partenza della prima crociera per cui è causa (24.2.2020) né il Governo italiano, né il Governo americano (luogo di partenza della crociera) avevano adottato provvedimenti restrittivi dei movimenti dei passeggeri.

In particolare, dal 6.2.2020, era stato emesso un Guest Health Advisory, che indicava che i passeggeri provenienti da Cina, Macao e Hong Kong non si sarebbero potuti imbarcare a bordo e che dettagliava le procedure di monitoraggio della salute dei passeggeri e dei membri



dell'equipaggio e di sanificazione, che veniva consegnato ai passeggeri imbarcati in data 24.2.2020 (prod. n. 6).

Esponesse che dal 28.2.2020, in connessione con il diffondersi del virus in Italia, aveva rafforzato le misure precauzionali da applicare a bordo delle proprie navi, aveva aumentato le restrizioni all'imbarco ed aveva emesso un nuovo Guest Health Advisory (prod. n. 7), che indicava che l'imbarco a bordo della nave era vietato a passeggeri provenienti dai comuni italiani e dalle province interessate dai contagi.

A causa delle restrizioni adottate dal Governo USA (che, con Travel advisory emessi in data 28 e 29.2.2020 sub n. 8 sconsigliava i viaggi in Italia e sottoponeva a quarantena i cittadini che avessero transitato in Italia), in data 4.3.2020 (prima della partenza per la navigazione transatlantica) l'itinerario della crociera veniva modificato con la cancellazione degli scali nei porti italiani di Savona, Napoli e Venezia e la conclusione della crociera veniva anticipata in data 20.3.2020 a Marsiglia (anziché in data 25.3.2020 a Venezia).

Ai passeggeri che già si trovavano a bordo, come l'attrice, ed a quelli che erano previsti imbarcare il successivo 5.3.2020 aveva inviato la comunicazione datata 4.3.2020, con l'indicazione del nuovo itinerario e con l'offerta, a titolo di ristoro del cambio di itinerario, di un credito di USD 250 per le spese di bordo e di uno sconto sull'acquisto di una futura crociera (prod. n. 9). Il nuovo itinerario manteneva invariata la traversata dell'Oceano Atlantico senza scali intermedi tra il 9 ed il 16.3.2020.

Dopo l'episodio della passeggera risultata positiva e fatta sbarcare a San Juan di Portorico, il Comandante della nave aveva informato tutti i passeggeri tramite lettera (prod. n. 10), in cui spiegava che, per precauzione, il medico di bordo aveva disposto l'isolamento in cabina dei contatti stretti della passeggera sbarcata e che le procedure di prevenzione e sanificazione erano state ulteriormente aumentate. In data 9.3.2020 la nave aveva saltato lo scalo ad Antigua ed intrapreso la traversata atlantica per cui ai passeggeri veniva offerto un ulteriore credito sulle spese di bordo.

A seguito dell'emanazione in data 9.3.2020 da parte del Ministero della Salute del protocollo denominato "Procedura di gestione casi di infezione da Sars – Cov. 19 a bordo di navi" (prod. n. 11), anch'essa vi si uniformava adottando ulteriori e più restrittive misure tese ad evitare il formarsi di assembramenti:

- in data 11.3.2020 veniva disposta la cancellazione di tutte le attività di bordo che prevedessero aggregazione dei passeggeri (feste, attività di animazione, buffet a tema, serate in discoteca...);
- in data 13.3.2020, venivano implementate misure di restrizione all'accesso ed utilizzo dei ristoranti a buffet della nave e dei bar al fine di garantire il distanziamento tra i passeggeri;



- in data 14.3.2020 veniva disposto il controllo giornaliero obbligatorio della temperatura corporea di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio;
- in data 15.3.2020 a tutti i passeggeri veniva richiesto di rimanere nelle proprie cabine ed evitare ogni forma di assembramento. Ristoranti e bars della nave venivano chiusi ed i pasti venivano consegnati direttamente in cabina.

I passeggeri venivano tenuti costantemente informati di ogni evento rilevante e di ogni misura intrapresa (vedi lettere *ex adverso* prodotte sub 14).

Poiché le autorità spagnole avevano vietato l'attracco di navi passeggeri la nave proseguiva la navigazione direttamente verso Marsiglia dove veniva organizzato lo sbarco attenendosi all'ordinanza emessa dalla Prefecture Maritime di Tolone (prod. n. 14), dopodiché la nave si dirigeva a Savona. Prima degli sbarchi venivano inviate ai passeggeri lettere (prod. n. 15) che dettagliavano la procedura di sbarco adottata, che sarebbe stata preceduta da controlli medici effettuati dai medici della locale autorità. Infatti, veniva autorizzato lo sbarco solo di quelli ritenuti negativi.

A tutti i passeggeri della crociera aveva offerto oltre alla somma complessiva di Euro 350 a cabina da utilizzare per le spese di bordo, anche un credito per l'acquisto di una futura crociera pari all'importo complessivamente pagato per il pacchetto turistico acquistato con la Compagnia (prod. 15).

Tanto premesso in fatto, sottolineava che l'attrice, unitamente al compagno Ronald Regan, aveva acquistato la crociera in data 13.2.2020, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria internazionale del 31.1.2020.

Dagli estratti dei registri degli accessi a bordo della nave (prod. n. 20) risultava che entrambi avevano effettuato visite a terra nei vari porti di scalo della crociera e che l'attrice era scesa a terra in tutti gli scali effettuati dalla nave prima della traversata atlantica.

L'attrice era, infine, sbarcata a Marsiglia in data 20.3.2020 ed era stata imbarcata su un aereo charter organizzato in collaborazione con l'Ambasciata USA, che organizzava anche l'effettuazione di tamponi molecolari a tutti i viaggiatori.

Per lenire il disagio della modifica di itinerario, aveva offerto a tutti i passeggeri un credito per l'acquisto di una futura crociera pari all'importo complessivamente pagato per il pacchetto turistico acquistato con Costa Crociere (prod. 15).

Eccepiva l'inammissibilità dell'azione di classe rilevando la mancanza del requisito dell'omogeneità, che controparte non aveva dimostrato, a cominciare dal fatto che l'attrice aveva



partecipato ad entrambe le crociere, mentre i passeggeri partecipanti alla crociera con partenza Port Everglades il giorno 24.2.2020 e termine sempre a Port Everglades il 5.3.2020 (prod. 1B), non coincidevano necessariamente con i passeggeri partecipanti alla successiva crociera “transatlantica” con partenza da Port Everglades il giorno 5.3.2020 (prod. 1A).

Rimarcava, inoltre, che la prima crociera caraibica 24.2-5.3.2020 si era svolta regolarmente, nel rispetto dell’itinerario previsto dal momento che, come si legge in atto di citazione, solo a partire dal 9.3.2020 si erano verificati i primi disservizi legati al mancato scalo della nave ad Antigua per ordine delle Autorità.

Negava che fossero state poste in essere pratiche commerciali scorrette posto che aveva informato puntualmente i passeggeri di ogni restrizione imposta dalle Autorità e di ogni conseguente modifica dell’itinerario e aveva riconosciuto loro una riduzione del prezzo, nella forma del credito per le spese di crociera, oltre ad un credito per l’acquisto di una futura crociera, pari all’importo complessivamente pagato per il pacchetto turistico acquistato.

Sosteneva che le altre doglianze relative alla paura del contagio, alla parziale fruizione dei servizi di bordo, alla forzata quarantena nelle cabine non avevano attinenza con le condotte previste dagli artt. 21, 22, 24 e 25 Codice del Consumo, ma costituivano doglianze personali e soggettive integranti presunti e generici inadempimenti contrattuali della convenuta, da cui sorgerebbe il diritto soggettivo al risarcimento del danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”.

Sosteneva l’infondatezza nel merito della domanda attorea stante la mancanza di qualsiasi responsabilità da parte propria.

A confutazione della censura *ex adverso* sollevata inerente l’omessa informazione ai consumatori in ordine alla possibilità di scegliere tra la riduzione del prezzo e il recesso dal contratto con integrale rimborso di quanto pagato, osservava che il contratto stipulato da Costa Crociere S.p.A. con i propri passeggeri è regolato, oltreché dalle condizioni generali di contratto pubblicate sui cataloghi e on-line (prod. n. 22) e riportate sui biglietti di crociera (prod. avv. 2), anche dalle disposizioni del D. Lgs. n. 79/2011, c.d. Codice del Turismo.

Allorchè dovendosi adeguare alle misure restrittive via via adottate dai vari Stati toccati dalla crociera aveva cancellato gli scali nei porti italiani di Savona, Napoli e Venezia, anticipando la conclusione della crociera al 20.3.2020 a Marsiglia, ai passeggeri che già si trovavano a bordo, come l’attrice, così come a quelli che erano previsti imbarcare il successivo 5.3.2020, aveva inviato la comunicazione datata 4.3.2020, con l’indicazione del nuovo itinerario e con l’offerta, a titolo di ristoro del cambio di itinerario, di un credito di USD 250 per le spese di bordo e di uno sconto del 25% sull’acquisto di una futura crociera (prod. n. 8).





Sosteneva che trattandosi di una modifica avvenuta in corso di viaggio, quindi dopo l'inizio del pacchetto, era inapplicabile l'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 79/2011 "Codice del Turismo", *ex adverso citato*, che disciplina le modifiche prima dell'inizio del viaggio e prevede, prima della partenza, la possibilità per il turista di recedere dal contratto senza corrispondere penali o, in caso di accettazione della modifica, una eventuale riduzione del prezzo qualora il pacchetto abbia una qualità o un costo inferiore.

Alla fattispecie per cui è causa riteneva fosse applicabile l'art. 42 del D. Lgs. n. 79/2011 "Codice del Turismo", che dispone che l'organizzatore del viaggio è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti nel contratto e risponde di qualsiasi difetto di conformità lamentato dal viaggiatore, a meno che l'esecuzione dei servizi non divenga impossibile per "*circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore*". In tale caso, l'organizzatore è tenuto ad offrire soluzioni alternative, ovvero una riduzione del prezzo del pacchetto turistico.

Dato che nel caso aveva fornito i servizi pattuiti nel contratto di crociera turistica con le limitazioni imposte dai provvedimenti del Governo italiano e dai provvedimenti emanati dai vari Stati toccati dalla crociera, ogni eventuale difetto di conformità alle pattuizioni contrattuali andava addebitato a circostanze sopravvenute, non imputabili, né prevedibili per cui essa doveva andare esente da responsabilità.

Ribadiva che, come risulta dalle lettere prodotte (prod.9-10), in conseguenza delle modifiche di itinerario, aveva riconosciuto ai passeggeri una riduzione del prezzo, nella forma del credito per le spese di crociera; a tutti i passeggeri della crociera in oggetto, aveva offerto, oltre alla somma complessiva di Euro 350 a cabina da utilizzare per le spese di bordo, anche un credito per l'acquisto di una futura crociera pari all'importo complessivamente pagato per il pacchetto turistico acquistato (prod. 15 convenuta).

Contestava di avere esercitato qualsiasi "costrizione" tanto era vero che la lettera prodotta (prod. 9 attore) non conteneva alcuna "pressione" alla partenza, ma comunicava soltanto il cambio di itinerario e le relative offerte risarcitorie e che le condizioni di contratto applicate da Costa Crociere S.p.A. ai passeggeri (prod.22 e prod. avv. 2) prevedono espressamente la possibilità del passeggero di cancellare il viaggio in ogni momento prima della partenza, indicando le spese di recesso applicate a seconda del momento della cancellazione, fermo restando che Runion e Regan avevano acquistato la crociera in prossimità della partenza, precisamente in data 13.2.2020, quando il 31.1.2020 era stato già dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale e nonostante il momento di incertezza generale sull'evoluzione dell'emergenza pandemica.

Concludeva che nell'ipotesi per cui è causa, in cui non si è verificato un recesso di Costa Crociere dal contratto, non sussisteva alcun obbligo di informativa dei suoi clienti/passeggeri sulla possibilità



di scegliere “tra le due forme di ristoro, cioè tra il rimborso da una parte ed il voucher per un futuro pacchetto dall'altra parte”.

Da ultimo rilevava che dei lamentati danni, patrimoniali e non patrimoniali e tra questi ultimi, del danno da “vacanza rovinata”, disciplinato dall'art. 46 del d. lgs. n. 79/2011, l'attrice non aveva fornito alcuna prova tanto sotto il profilo dell'inadempimento dell'organizzatore che deve essere di “non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.”, tanto sotto il profilo del pregiudizio che deve essere grave e superare un minimo di tolleranza, di tal che la richiesta di € 15.000,00 a passeggero si palesava esorbitante e sproporzionata rispetto al costo del viaggio (USD 1.111,23 a testa).

Anche la richiesta di riduzione del prezzo della crociera almeno del 50% doveva ritenersi ingiustificata a fronte della già ricordata offerta a tutti i passeggeri di una riduzione del prezzo sotto forma di credito da utilizzare per le spese di bordo oltre ad un credito per una futura crociera avente lo stesso valore del prezzo pagato (prod. 9-10-15).

Infine, del tutto infondata era la richiesta di risarcimento dell'asserito danno extracontrattuale ex art 2043 c.c. in quanto non provato nei suoi presupposti.

### **Sull'ammissibilità della domanda**

Secondo il comma 6 dell'art. 140 bis del Codice del Consumo applicabile *ratione temporis* “*All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, (...). La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe*”.

Occorre dunque verificare l'esistenza di diritti omogenei tutelabili con l'azione esperita.

Il comma 2 dell'art. 140 *bis* cit. identifica in maniera tassativa le tipologie dei diritti tutelabili prevedendo alla lett. a) che l'azione tutela *i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea* e alla lett. c), che l'azione tutela *i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette* o da comportamenti anticoncorrenziali.

L'attrice ha dichiarato di esperire la propria azione per denunciare che Costa Crociere ha posto in essere pratiche scorrette che configurano un'omissione informativa rilevante *ex art. 22* del Codice del Consumo ed *ex artt. 42 e 43* del Codice del Turismo, in quanto non ha segnalato ai croceristi il diritto ad una congrua riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto della crociera per la



variazione peggiorativa dell'itinerario di viaggio e il risarcimento del danno in ossequio ai citati articoli.

La variazione peggiorativa dell'itinerario risulta dalla comunicazione inviata da Costa con il doc 5) con la quale, a emergenza epidemiologica da COVID 19 già conclamata senza che, però, fossero già stati adottati provvedimenti restrittivi dei movimenti delle persone, faceva pressione sui passeggeri per la conferma delle prenotazioni rassicurandoli sull'adozione delle misure di prevenzione necessarie e sul regolare svolgimento del viaggio, ma al contempo comunicava la fine anticipata della crociera a Marsiglia il 20.3 e la soppressione dei successivi scali in Italia. Il 9.3.2020 le Autorità del porto di St. John (Antigua) impedivano lo sbarco dei passeggeri e a partire da quella data la nave smetteva di fare scalo nei porti programmati di Santa Cruz di Tenerife (Spagna), Malaga (Spagna), Marsiglia (Francia), Savona (Italia), Dubrovnik (Croazia) e Venezia (Italia). Dal 15.3.2020 tutti i passeggeri erano costretti all'isolamento nelle proprie cabine.

Lamentava che nonostante questa variazione peggiorativa dell'itinerario, Costa aveva proposto ai consumatori unicamente un "credito" a bordo di 250 dollari a passeggero e uno "sconto" del 25% sulla prossima crociera, ma così agendo aveva omesso di informare i viaggiatori circa la possibilità di scegliere tra le due forme di ristoro, vale a dire tra il rimborso, da una parte, ed un *voucher* per un futuro pacchetto, dall'altra parte.

In questo modo i consumatori erano stati indotti in errore in quanto veniva loro taciuto il diritto al rimborso e al risarcimento del danno a seguito della modifica peggiorativa della crociera (cfr. doc. 3). L'attrice e gli altri croceristi non erano nemmeno stati messi nelle condizioni di scegliere tra una riduzione del prezzo, considerato il minore valore dell'itinerario, ed il recesso dal contratto con l'integrale rimborso di quanto già versato nonostante l'art. 40, comma 2, del Codice del Turismo lo preveda.

Per tutti i passeggeri a bordo, per quelli con partenza il 24.2. e sbarcati il 5.3; per quelli imbarcati il 5.3 e sbarcati a Marsiglia o a Savona il 20.3, l'attrice deduceva danno da vacanza rovinata ex art. 46 D. Lgs. n. 79/2011, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 62/2018 nella misura in cui da occasione di svago, la navigazione era divenuta motivo di tensione e paura e veniva meno la possibilità di prendere parte alle escursioni via via cancellate e chiedeva che venisse quantificato in € 15.000,00 per ciascun consumatore.

Sosteneva che tanto lei stessa, quanto i passeggeri nella sua stessa situazione avevano, inoltre, diritto ad una congrua riduzione del prezzo della crociera di almeno il 50% ed ad una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. di almeno € 500,00 per ciascun passeggero.

Poste tali premesse con le quali l'attrice ha allegato gli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'impresa e la commissione di pratiche commerciali scorrette, nonché l'esistenza di pregiudizio



derivante dalle condotte di cui sopra, occorre verificare se la fattispecie posta alla base della domanda sia riconducibile all'art. 140 bis, e se essa non sia manifestamente insussistente nei fatti avendo presente che l'azione di classe non rappresenta un istituito attraverso il quale può essere fatta valere qualsiasi pretesa legata al rapporto consumeristico, ma che è concessa solo nella misura in cui contempla una delle tre ipotesi previste dalla legge.

Costa ha, tuttavia, eccepito la disomogeneità della classe sostenendo che sono state lamentate una pluralità di condotte e avanzate una “pluralità di doglianze”, quali la paura del contagio a bordo, la parziale fruizione dei servizi di bordo, la forzata quarantena nelle cabine e il minor godimento della vacanza che non hanno interessato nella stessa misura tutti i croceristi.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Le censure esposte nell'atto di citazione, principalmente omissione dei doveri informativi e variazione peggiorativa dell'itinerario di viaggio con tutti i disservizi connessi sopra esemplificati, integrano una condotta unitaria di cui è responsabile la società convenuta quale *tour operator*, riconducibile alternativamente alla lettera a) dell'articolo 140 bis, quale esecuzione del contratto originario con modalità non conformi a quelle promesse e, quindi, una situazione valutabile nell'ambito di un'azione di inadempimento, o alla lettera c) dell'art. 140 bis, in quanto pratica commerciale scorretta, rappresentata dalla negligente gestione del rapporto contrattuale.

Il diritto omogeneo ravvisabile nel caso di specie è quello ad una corretta esecuzione del contratto relativo al pacchetto turistico e/o ad una corretta gestione della pratica commerciale ad esso relativa. La classe individuabile nel caso di specie si compone, pertanto, come indicato dall'attrice, di tutti i partecipanti alla crociera “*Voyage from Caribbean*”, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 che abbiano conseguito uno dei pregiudizi indicati come conseguenza dei fatti esposti in citazione.

L'omogeneità del diritto e l'unicità della classe non è messa in discussione dalla pluralità di condotte lesive ascritte a Costa, e conseguente pluralità di pregiudizi subiti dai consumatori, i quali dipendono principalmente dal momento dell'imbarco.

Le differenziazioni tra le singole posizioni degli utenti riguardano il profilo delle conseguenze subite da ciascuno e sono idonee come tali ad incidere solo sul *quantum*, ma il fatto genetico fonte del diritto al risarcimento è unitario e si identifica con la medesima *causa petendi* rappresentata dal dedotto inadempimento e/o dalla rappresentata violazione delle obbligazioni sorte a seguito della stipula del contratto di acquisto del pacchetto turistico avente ad oggetto la crociera per cui è causa.



Tale raggiunta conclusione tiene conto della modifica legislativa introdotta con il DL 24 gennaio 2012 n. 1, poi convertito con emendamenti con la legge 27/2012, con la quale l'originario requisito della "identità" è stato sostituito con quello della "omogeneità" dei diritti oggetto di tutela risarcitoria attraverso l'azione di classe in linea con l'intenzione del legislatore di espandere l'ambito di applicazione dell'istituto per ricomprendervi non solo situazioni giuridiche soggettive identiche nella *causa petendi* e nel *petitum*, ma anche quelle che, pur differenziandosi nel *quantum*, presentino la medesima *causa petendi* e implicino la soluzione delle medesime questioni giuridiche e di fatto.

Sul requisito dell'omogeneità del diritto si legga quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano nell'ordinanza 3 marzo 2014 (scaricabile per esteso dal seguente link: <http://online.scuola.zanichelli.it/prestirescigno/files/2011/09/App.-Milano-3-marzo-2014.pdf>), che ha ritenuto ammissibile l'azione proposta dall'Associazione Codici contro Trenord per le disfunzioni organizzative verificatesi in occasione dell'entrata in vigore del nuovo orario invernale e in coincidenza con l'avvio del nuovo sistema software in un periodo compreso tra il 9 e il 17 dicembre 2012 con ritardi, soppressioni, convogli senza macchinisti, relativamente a diverse tratte della linea ferroviaria lombarda: *"(...) ai fini della corretta interpretazione del termine omogenei contenuto nell'articolo 140 bis codice consumo va tenuto conto della ratio e delle esigenze la cui tutela ha portato all'introduzione dell'azione di classe. Quest'ultima si propone sia di accrescere la fiducia dei consumatori e degli utenti nel funzionamento del mercato e per converso di consentire agli imprenditori una valutazione generalizzata dei danni da risarcire, sia di apprestare un'effettiva ed efficace tutela di situazioni in cui la trascurabile entità del danno a fronte dei costi per ottenerne il ristoro distoglierebbe il consumatore dal far valere i propri diritti. Nel contempo lo strumento in esame semplifica la soluzione di siffatte controversie, potenzialmente numerose o numerosissime. Il termine "omogenei" deve essere interpretato proprio seguendo la linea conduttrice segnata da tale ratio e da tali finalità.*

*Nell'effettuare l'operazione ermeneutica vanno altresì considerati ulteriori elementi che, del resto, sono del tutto coerenti con gli obiettivi perseguiti dal legislatore e di cui si è appena detto:*

- *la norma fa riferimento a diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto e servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale e a diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali;*
- *il termine "omogenei" ha sostituito il termine "identici" contenuto nella precedente formulazione della norma;*



- il 9° comma della disposizione stabilisce che con l'ordinanza che ammette l'azione il tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

- ai fini della liquidazione del danno la norma prevede che al tribunale sia consentito non solo liquidare, ai sensi dell'articolo 1226 CC, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione, ma anche stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.

E' evidente che la semplificazione, l'economia processuale di cui si è detto non si otterrebbero qualora le controversie conglobate imponessero l'esame di situazioni peculiari e specifiche di ciascun aderente: l'azione proposta, in tal caso, non risponde alla ratio e alle finalità dello strumento disciplinato dall'articolo 140 bis citato e sarebbe proprio per tale ragione inammissibile. Per altro verso, tuttavia, non è possibile richiedere che la situazione del singolo aderente sia del tutto sovrapponibile a quella dell'altro, perché ciò non solo si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della norma, ma contrasterebbe anche con il chiaro intento perseguito dal legislatore che ha inteso anche letteralmente utilizzare un aggettivo più coerente con la finalità della disposizione. (...)

Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene la Corte che sussista l'omogeneità dei diritti. Infatti, unica non solo è la causa, disfunzione organizzativa della convenuta, ma unico è anche l'inadempimento lamentato, ovvero la non corretta gestione del servizio di trasporto, avente valenza plurioffensiva sulle singole posizioni individuali, rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i propri effetti e variamente si atteggia solo in termini di specifica consistenza delle conseguenze pregiudizievoli. (...)"

Da quanto fin qui argomentato si deve concludere che l'azione proposta è ammissibile.

Per l'ulteriore corso della procedura l'art. 140 bis, comma 11, Codice del Consumo, prevede che "Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale, nel rispetto del contraddittorio, assicuri l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio".

Nel caso di specie, le disposizioni relative al procedimento da seguire per lo svolgimento del giudizio di merito devono essere riservate, in linea peraltro con quanto previsto dal citato comma 11 dell'art. 140 bis, a successiva ordinanza pronunciata dal Collegio, allorquando si avrà il quadro



completo delle adesioni ed una volta superata positivamente la verifica degli adempimenti stabiliti in punto di pubblicità e comunicazioni.

### **P.Q.M.**

dichiara ammissibile ex art. 140 bis D.Lgs 206/2005, l'azione di classe proposta Joyce Runion  
nei confronti di

**Costa Crociere S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova alla Piazza Piccapietra n. 48 – C.A.P. 16121, C.F./P.I. 02545900108;

dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli acquirenti del pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere S.p.a. a bordo della nave Costa Luminosa denominato “*Voyage from Caribbean*”, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 che essendo stati personalmente coinvolti negli inadempimenti lamentati e descritti dalla promotrice dell'azione (variazione peggiorativa dell'itinerario di viaggio comportante la soppressione di tappe; paura del contagio a bordo, parziale fruizione dei servizi di bordo; forzata quarantena nelle cabine e minor godimento della vacanza e pratiche scorrette configuranti un'omissione informativa circa la possibilità di scelta tra il rimborso, da una parte, ed un *voucher* per un futuro pacchetto, dall'altra parte; tra una riduzione del prezzo, considerato il minore valore dell'itinerario, ed il recesso dal contratto) intendano aderire alle domande di rimborso parziale del prezzo e di risarcimento dei danni dalla stessa proposte;

ordina la seguente pubblicità, ai sensi dell'art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:

- pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell'intestazione Tribunale di Genova, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per due volte, una prima volta in un giorno feriale, una seconda volta in un giorno festivo entro il 31.5.2023;
- nel sito internet il cui titolare presti il proprio consenso idoneo ad assicurare adeguata diffusione alla notizia, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;
- su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;

fissa il termine perentorio del 15.9.2023 entro il quale *i consumatori e utenti che intendono aderire all'azione di classe, senza ministero del difensore*, devono inviare l'atto di adesione, nel quale sono tenuti a specificare la data di imbarco e l'itinerario di crociera acquistato, o a mezzo lettera



raccomandata A/R, alla Cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova – Piazza Portoria 1, 16121 Genova GE, o a mezzo posta elettronica certificata o pec all'indirizzo: [sez6.civile.tribunale.genova@giustizia.it](mailto:sez6.civile.tribunale.genova@giustizia.it) unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed a ricevuta di acquisto del pacchetto turistico, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action - R.G. n. 10213/2022”;

manda la cancelleria di redigere un elenco delle persone che hanno manifestato adesione all'azione collettiva promossa;

fissa per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l'udienza del 26.9.2023 alle ore 15.00 che si terrà al Tribunale di Genova presso l'Aula 9, IV piano impregiudicata la facoltà di questo Collegio di variare il giorno e l'aula di udienza in relazione al numero di aderenti alla proposta; dispone che la presente Ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

- alle parti (Joyce Runion e Costa Crociere);
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova;
- al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 140 bis. comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 3.4.2023

Il giudice rel.

Barbara Romano

Il Presidente

Mario Tuttobene

